



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Rep. atti n. 8/CSR del 5 febbraio 2026.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 5 febbraio 2026:

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. n. 17188 del 13 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19758, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- ha trasmesso il disegno di legge in titolo, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;
- ha rappresentato l'urgenza dell'espressione del suddetto parere, atteso che il Consiglio dei ministri ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e ha fatto presente che il disegno di legge in titolo è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per i seguiti di competenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 19815 del 14 novembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 24 novembre 2025;

VISTA la comunicazione del 24 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20427 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 20433, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso le osservazioni pervenute dal Coordinamento dell'Area ospedaliera sul provvedimento in titolo;

VISTA la nota prot. n. 6119 del 12 dicembre 2025, acquisita il 18 dicembre 2025 al prot. DAR n. 22099 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 22106, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro della salute ha trasmesso, in riferimento alle suddette osservazioni regionali, un documento contenente le controdeduzioni dei ministeri competenti;

VISTA la nota prot. DAR n. 119 del 7 gennaio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, al fine della definizione dell'*iter* istruttorio sul provvedimento in titolo, ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 12 gennaio 2026;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la comunicazione del 12 gennaio 2026, acquisita il 13 gennaio 2026 al prot. DAR n. 425 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 443, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'esito della riunione tecnica del 12 gennaio 2026, acquisito il parere tecnico favorevole dell'Area risorse umane e dell'Area assistenza ospedaliera, ha espresso il proprio assenso sul provvedimento in titolo, "preso atto che l'adozione dei decreti legislativi attuativi avverrà previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e preso altresì atto dell'impegno del Ministero della salute ad un coinvolgimento effettivo delle regioni e delle province autonome nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi. Considerato l'articolo 9 del disegno di legge che impone il principio di invarianza della spesa, in sede di espressione dell'intesa sui decreti legislativi attuativi, le Regioni e le Province autonome valuteranno di conseguenza eventuali misure che dovessero comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, rappresentando la necessità di adeguate coperture finanziarie.";

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

- sottolineando il mancato coinvolgimento delle regioni in sede di predisposizione del provvedimento, hanno espresso parere favorevole, preso atto che l'adozione dei decreti legislativi attuativi avverrà previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e preso, altresì, atto dell'impegno del Ministero della salute ad un coinvolgimento effettivo delle regioni e delle province autonome nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi nell'ambito di uno specifico tavolo di lavoro;
- hanno rappresentato inoltre che, considerato che l'articolo 9 del disegno di legge impone il principio di invarianza della spesa, in sede di espressione dell'intesa sui decreti legislativi attuativi, le regioni e le province autonome valuteranno, di conseguenza, eventuali misure che dovessero comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, evidenziando la necessità di adeguate coperture finanziarie, ove si presentassero;
- hanno, altresì, rappresentato che la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto di inserire la clausola di salvaguardia, riportata nel documento consegnato che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

VISTI gli esiti della seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale:

- il Ministro della salute ha assentito, rappresentando che, in merito all'inserimento della clausola di salvaguardia, si procederà in sede parlamentare considerato che si tratta di un disegno di legge con procedura d'urgenza;
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si sono espresse favorevolmente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".


Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/08/SR06/C7



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL
GOVERNO IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE”**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottolineando il mancato coinvolgimento delle Regioni in sede di predisposizione del provvedimento, propone parere favorevole, preso atto che l'adozione dei decreti legislativi attuativi avverrà previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e preso altresì atto dell'impegno del Ministero della Salute ad un coinvolgimento effettivo delle Regioni e delle Province Autonome nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi nell'ambito di uno specifico tavolo di lavoro. Rappresenta, inoltre, al Governo che, considerato che l'articolo 9 del Disegno di legge impone il principio di invarianza della spesa, in sede di espressione dell'Intesa sui decreti legislativi attuativi, le Regioni e le Province Autonome valuteranno di conseguenza eventuali misure che dovessero comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, evidenziando la necessità di adeguate coperture finanziarie.

La Provincia autonoma di Bolzano chiede, inoltre, di inserire la seguente clausola di salvaguardia:

La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente “*Disposizioni finali*”.

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. (*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”.

Relazione illustrativa

Si propone la rituale clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali con particolare riferimento agli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in oggetto e alle competenze di cui all'articolo 4, primo comma, n. 7 (“ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri”, competenza regionale delegata alla Provincia ai sensi del DPR n. 474/1975), e all'articolo 8, primo comma, n. 29 (“addestramento e formazione professionale”), dello Statuto speciale di cui al DPR 670/1972.

Roma, 5 febbraio 2026